

INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA CIPE N.52 DEL 4 APRILE 2001 CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE , IN VIA TRANSITORIA, DELLE TARIFFE DEI SERVIZI ACQUEDOTTISTICI, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2001

IL CIPE

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n.36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche;

VISTA la propria delibera del 4 aprile 2001, n.52 (G.U. 165/2001), con la quale in particolare al punto 1.3 si è disposta la progressiva riduzione delle quote di minimo impegnato nella fornitura per gli usi domestici dei servizi acquedottistici;

VISTA la proposta formulata dal NARS nella seduta del 18 dicembre 2001;

CONSIDERATO che al fine di evitare distorsioni in talune aree del territorio occorre fissare dei limiti alla facoltà del gestore di incrementare la quota variabile della tariffa;

RITENUTO di consentire una maggiore flessibilità nelle modalità di riduzione del minimo impegnato onde accelerare il processo di eliminazione della quota minima impegnata;

DELIBERA

Fermo restando quanto previsto al punto 1.3 della delibera n. 52 del 4 aprile 2001 (G.U. n. 165/2001), il gestore del servizio idrico ha facoltà di ridurre la quota di minimo impegnato oltre i 30 mc. annui qualora l'incremento della parte variabile della tariffa, comprensivo dell'eventuale aumento già considerato per equilibrare la differenza tra ricavi e fatturato dell'anno precedente (isoricavo), non superi il 2%.

Roma, 21 dicembre 2001

IL PRESIDENTE DELEGATO
Giulio TREMONTI